REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI TURRIACO PROVINCIA DI GORIZIA

N. 260

CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L'A.D.S. CALCIO A 5 ADRIATICA PER LA CONCESSIONE D'USO E LA GESTIONE DEI CAMPETTI DI CALCIO A 5 E DI TENNIS UBICATI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI. CIG ZBA0B2F67E

Con la presente scrittura privata tra il **COMUNE DI TURRIACO**, con sede a Turriaco in piazza Libertà n° 34, - c.f. 00122480312 - rappresentato dal Responsabile del Servizio, ing. ERMANNO SIMONATI, nato a Trieste il 22 gennaio 1972 il quale dichiara di agire in nome per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, autorizzato al presente atto giusto decreto sindacale n° 1 di data 02.01.2014, di seguito "Amministrazione"

E

il sig. LUIGI PAOLO RIZZO nato a Palermo il 18 dicembre 1990 residente in Turriaco (GO) piazza Libertà 48 c.f. RZZLPL90T18G273F in qualità di presidente dell'**A.D.S. CALCIO A 5 ADRIATICA** con sede a Turriaco (GO) in via San Francesco 16 CF/P.IVA 01128600317 autorizzato al presente atto giusto atto costitutivo di data 25.05.2011 conservato in atto d'ufficio e che qui espressamente si richiama,di seguito "Concessionario"

Premesso che

- con deliberazione n. 65 di data 29.07.2013, la Giunta

comunale ha fornito le direttive a procedere per la concessione d'uso e la gestione di due campetti in erba sintetica, l'area immediatamente circostante e funzionale e gli spogliatoi posti all'interno della Palazzina Servizi;

- con determinazione n. 166/13 è stato approvato il Bando pubblico con relativi allegati, tra cui la bozza di convenzione;

- con determinazione n.35 di data 24.02.2014 è stata assegnata la concessione d'uso e la gestione all'A.D.S. Calcio a 5 Adriatica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

L'Amministrazione affida all'A.D.S. Calcio a 5 Adriatica in concessione d'uso e gestione l'impianto sportivo comunale di piazzale Atleti Azzurri d'Italia costituito da due campetti in erba sintetica da destinarsi al calcetto a 5 ed al tennis, unitamente all'area immediatamente circostante, di circa 600 mq, e dagli spogliatoi posti all'interno della Palazzina Servizi, area come identificata nell'allegato A) del bando di gara. I campetti sono destinati all'esercizio dell'attività del gioco del calcetto e del tennis. L'impianto oggetto di affidamento non ha caratteristiche imprenditoriali.

ART. 2 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione si impegna a sostenere tutti gli oneri di manutenzione straordinaria del complesso immobiliare, salva la

facoltà di cui all'ART.4, stabilendo tempi e modi per la realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di Bilancio.

ART.3 - OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna a:

a) utilizzare l'impianto sportivo per il gioco del calcetto e tennis, eventuali altre utilizzazioni, comunque conformi alla naturale destinazione dell'impianto, dovranno essere autorizzate dall'Amministrazione;

b) custodire gli impianti, gli arredi e le attrezzature annesse e gestirli diligentemente e in modo continuativo per tutto il periodo di validità del presente contratto;

c) segnalare tempestivamente all'Amministrazione tutte quelle circostanze e fatti che, rivelati nell'espletamento della gestione, possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio e lo stato degli immobili, quali, ad esempio, incendio, infiltrazioni d'acqua,cedimento di strutture, tentativi di furto o altro;

d) controllare il regolare funzionamento degli impianti installati (elettrico, idrico, termico) provvedendo alla loro conduzione e all'ordinaria manutenzione,come da disposizioni legislative, con l'assoluto divieto di apportarvi modifiche;

e) provvedere alla manutenzione ordinaria ed alla pulizia completa e periodica dei campi di calcetto e tennis; pulizie generali di tutta l'area di competenza; pulizia dei locali

spogliatoio; manutenzione del verde di pertinenza;

f) osservare e far osservare i provvedimenti che il Sindaco o altre autorità pubbliche espressamente potranno emendare;

g) presentare all'Amministrazione, entro il 31 agosto di ogni anno, una relazione consuntiva della gestione dell'impianto nonché il rendiconto delle entrate conseguite (ancorché non riscosse) e delle spese sostenute in ragione della gestione dell'impianto; al rendiconto andranno altresì allegati i documenti giustificativi.

h) presentare all'Amministrazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione previsionale di gestione dell'impianto e dell'attività sportiva da svolgere nell'anno entrante, contenente il calendario di utilizzo dell'impianto da parte del Concessionario; l'Amministrazione provvede all'approvazione del programma entro 30 giorni dalla sua presentazione, eventualmente integrando il programma annuale con attività esercitate direttamente dall' Amministrazione;

i) sopportare le spese di riscaldamento, di energia elettrica e di consumo acqua;

j) sopportare le spese relative all'acquisto di tutto il materiale e delle attrezzature necessarie all'espletamento dei compiti di cui al presente contratto;

k) permettere periodiche visite di controllo da parte di tecnici, funzionari o appositi incaricati dall'Amministrazione e fornire agli stessi ogni chiarimento o notizia inerenti

l’andamento delle attività che si sono svolte (o da svolgere) nell’impianto;

l) concordare un massimo di cinque giornate annue, non frazionabili ad ore e se richieste, a disposizione dell’Amministrazione comunale per l’utilizzo degli impianti;

m) organizzare gratuitamente almeno tre giornate, durante l’anno scolastico, di avviamento alla pratica sportiva del calcetto e del tennis, anche in collaborazione con le scuole presenti sul territorio comunale;

Gli interventi di cui al presente articolo verranno effettuati a cura e spese del Concessionario la quale potrà avvalersi, oltre che dell’opera dei propri associati o di ditte specializzate, anche di personale dipendente; in quest’ultimo caso, il Concessionario si impegna ad assumere direttamente ed in nome proprio il personale necessario, esimendo l’Amministrazione da qualsiasi controversia relativa ai rapporti intercorrenti tra il Concessionario ed il personale da essa assunto. A tutto il personale dipendente dovrà essere assicurato lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto dalla legislazione vigente, dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi sindacali; i nominativi delle persone comunque adibite allo svolgimento dei servizi di cui al presente articolo andranno comunicati all’Amministrazione che si riserva la facoltà di chiederne motivatamente la sostituzione.

ART. 4 - MIGLIORIE E INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE A CARICO DELLA CONCESSIONARIO

Il Concessionario potrà proporre all'Amministrazione dei miglioramenti all'impianto ed alle attrezzature per dare maggiore funzionalità all'impianto stesso. Le modifiche proposte dovranno essere sempre autorizzate dall'Amministrazione ed eseguite sotto la sorveglianza della stessa. Qualsiasi opera realizzata resterà a totale beneficio della proprietà, senza alcun diritto di rivalsa. Per quanto attiene a specifici interventi di manutenzione straordinaria, questi potranno, previo accordo tra le parti anche per quanto attiene alla copertura finanziaria, essere demandati al Concessionario, in particolare quando motivi di urgenza richiedessero un immediato intervento di ripristino. Qualsiasi intervento dovrà comunque essere preventivamente autorizzato dal Servizio Tecnico o dal Servizio Sport e Cultura, con esclusione delle situazioni di emergenza (pomeriggi e festività) che dovranno essere segnalate entro il secondo giorno lavorativo successivo all'evento. Il suddetto canone verrà decurtato dagli importi che il Concessionario sosterrà per gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti direttamente dallo stesso e autorizzati dal Servizio Tecnico comunale. La decurtazione del canone avverrà solo ed esclusivamente dietro presentazione della puntuale rendicontazione documentale (fatture) delle spese sostenute.

Non ci sarà alcuna decurtazione del canone per tutti gli interventi che rientrano nella manutenzione ordinaria e pulizia dell'impianto, degli arredi e dei locali adibiti a spogliatoio, i cui oneri restano a carico esclusivo del concessionario.

ART. 5 – CANONE E GESTIONE

Il canone annuale di concessione ammonta a € 300,01=(trecento/01), come da offerta presentata in sede di gara che qui espressamente si richiama e dovrà essere versato all'Amministrazione, prima dell'inizio attività, sul conto corrente bancario – Servizio di Tesoreria del Comune di Turriaco. Al termine di ogni biennio detto canone sarà indicizzato attraverso l'incremento dell'importo calcolato sull'indice ISTAT dei prezzi a consumo (FOI). Il Concessionario gestirà in nome proprio, e ciò anche ai fini fiscali, l'impianto sportivo in questione. Appartengono alle spese di gestione tutte quelle che il Concessionario deve sopportare in ragione degli obblighi convenzionalmente assunti con il presente contratto. Tutte le entrate ed i proventi relativi all'attività esplicata nell'impianto dal Concessionario spettano direttamente allo stesso. Appartengono alle entrate di gestione: i proventi relativi all'applicazione delle tariffe d'uso degli impianti sportivi comunali; i proventi conseguenti a contratti pubblicitari; tutte le somme dovute (anche se non riscosse) direttamente al Concessionario da eventuali altri utilizzatori

dell’impianto; ogni altro provento di gestione direttamente riconducibile alla stessa.

ART. 6 - PROGRAMMA DI UTILIZZO DELL’IMPIANTO SPORTIVO

L’impianto sportivo campi di calcetto e tennis comunale verrà utilizzato direttamente dal Concessionario per l’attività di cui all’articolo 1. Dovrà essere garantita la massima fruibilità possibile dell'impianto in termini di uso pubblico e dovranno essere principalmente utilizzati per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, volta a soddisfare gli interessi generali della collettività e in particolare a favore dei giovani. Il Concessionario si impegna a garantire l’uso degli impianti sportivi alle scuole cittadine. Il Concessionario si impegna ad istituire un registro dal quale risultino le ore di utilizzo delle società sportive che richiedono l’utilizzo dell’impianto sportivo. Su tale registro risulteranno: gli estremi di identificazione dell’utente,la data, l’ora di inizio e termine dell’uso, la descrizione dell’attività svolta, la firma del responsabile della società, ente o associazione.

Resta comunque la responsabilità del Concessionario nei confronti dell’Amministrazione per il ristoro dei danni arrecati anche da terzi alla proprietà comunale.

Il Concessionario con la proposta di gestione presentata in sede di gara, e conservata in atti d’ufficio, si è assunto l’impegno di:

- rendere disponibile a tutta la cittadinanza i campi di calcio a 5 e di tennis negli orari da concordare con l'Amministrazione;

- partecipare ai campionati regionali di serie C1 e C2, Coppa Italia e Under 21;

- organizzare attività ricreative con tornei di calcio a 5 e tennis, riservati soprattutto ai minori tra gli anni 8 e 16;

- organizzare un momento di festa in occasione del torneo di calcio a 5 nel mese di giugno;

- organizzare stage estivi con personale specializzato riservato ai ragazzi che già svolgono l'attività calcistica;

ART. 7 - GESTIONE DELL'ATTIVITA' PUBBLICITARIA

Il Concessionario potrà gestire ogni forma pubblicitaria esplicabile nell'impianto sportivo attraverso le seguenti forme: cartelli, striscioni, manifesti permanenti, distribuzione omaggi. E' vietata la pubblicità a carattere politico ed elettorale. Il materiale pubblicitario rimarrà di proprietà del Concessionario anche dopo la scadenza della concessione; nulla dovrà all'Amministrazione per il materiale suddetto. Il Concessionario corrisponderà all'Amministrazione, se dovuta, l'imposta sulla pubblicità dovuta ai sensi di legge sollevando l'Amministrazione da responsabilità nel caso di contestazioni che potessero essere eventualmente sollevate da chiunque a qualunque titolo e per qualsiasi motivo. Il Concessionario solleva totalmente l'Amministrazione da ogni

responsabilità per i danni che le strutture pubblicitarie dovessero arrecare a persone o cose.

ART. 8 - DURATA DEL CONTRATTO

La concessione d'uso dell'impianto ha la durata di anni 10=(Dieci) dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, senza possibilità di rinnovo. Per i motivi di pubblica utilità, l'Amministrazione Comunale potrà revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della presente convenzione senza che ciò comporti alcun diritto al risarcimento per il Concessionario.

ART. 9 - SUBCONCESSIONE E MODIFICAZIONI DELL'IMPIANTO

Il Concessionario non potrà subconcedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo,quanto forma oggetto della concessione in oggetto. Non potranno, altresì, essere apportate innovazioni o modificazioni nello stato del terreno e dell'impianto oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale. Se tali modificazioni ed innovazioni dovessero richiedere prove di usabilità, agibilità ed omologazione dell'impianto, il Concessionario dovrà acquisirle a sua cura e spese.

ART. 10 – TARIFFE

L'utilizzo dell'impianto oggetto di concessione è soggetto al pagamento di tariffe il cui importo massimo viene di seguito determinato. Ogni introito andrà a beneficio del

Concessionario.

calcio a 5 e spogliatoi	**Tariffa oraria massima affitto campetto**	**Tariffa squadre: partite e allenamenti – Max 3 ore consecutive**
Diurno	€ 45,00	€ 70,00
Serale (con illuminazione)	€ 55,00	€ 80,00
Giovani (scuola dell'obbligo)	€ 20,00	

ART. 11 - CLAUSOLA PENALE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di inadempimento da parte del Concessionario ad uno degli obblighi negoziali contenuti nella presente convenzione, l'Amministrazione procederà alla comminazione di una penale pari a Euro 50,00 per ciascuna violazione. Laddove la trasgressione commessa dal Concessionario si presenti di particolare gravità in relazione all'interesse dell'Amministrazione, questa è legittimata a procedere all'automatica risoluzione del contratto, dandone diretta comunicazione alla controparte. L'adozione di qualsiasi provvedimento sanzionatorio o risolutivo è condizionata alla preventiva contestazione al Concessionario della violazione riscontrata ed alla conseguente attribuzione di un congruo termine "a difesa", al fine di favorire la presentazione, da parte dell'interessato, di documenti e memorie giustificative.

ART. 12 - GARANZIE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al presente contratto, il Concessionario ha depositato idonea polizza assicurativa per eventuali danni agli impianti (incendio, atti vandalici,ecc..) nonché per danni a terzi (persone e cose). Le polizze suddette dovranno essere rinnovate fino alla scadenza del contratto. In caso di danni, l'Amministrazione provvederà all'esatta quantificazione degli stessi che il Concessionario si obbliga a risarcire. A garanzia dell'effettivo avvio dell'attività nonché a copertura di eventuali spese per opere abusive o per ripristino dell'area in concessione, l'Associazione ha depositato un deposito cauzionale di € 1.000,00=(mille/00).

ART. 13 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO IN MATERIA DI NORME A TUTELA DEI LAVORATORI

E' obbligatorio, a totale ed esclusivo carico dell'Associazione con espressa rinuncia a diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale, applicare nei confronti dei lavoratori occupati tutte le norme contenute nel relativo contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore, nonché l'osservanza delle norme in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, esonerando espressamente l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità a riguardo. L'attività dovrà essere espletata

con personale idoneo.

ART. 14 - INADEMPIMENTO E RECESSO DELLA CONCESSIONARIO

In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione, l'Amministrazione di Turriaco potrà dichiarare la risoluzione espressa ai sensi dell'art. 1456 C.C. della concessione con effetto immediato. Qualora il Concessionario intenda recedere dalla presente convenzione precedentemente alla scadenza, deve darne preavviso scritto almeno sei mesi prima. Nel caso in cui il Concessionario rinunci alla concessione dopo aver realizzato eventuali interventi migliorativi, egli non potrà avanzare alcuna pretesa per le opere realizzate che saranno acquisite al patrimonio comunale.

ART. 15 - REVOCA

La concessione sarà revocata per i seguenti motivi:

- mancato versamento del canone offerto prima dell'inizio attività;
- perdita dei requisiti soggettivi previsti dalla legge;
- mancato versamento del canone successivo al primo entro dieci giorni dalla scadenza delle annualità;
- svolgimento di attività non autorizzate dall'Amministrazione;
- applicazione di tariffe non corrispondenti al massimale previsto nella presente convenzione.

ART. 16 - RINUNCIA

Nel caso in cui il Concessionario rinunci alla concessione dopo aver realizzato eventuali interventi migliorativi, egli non potrà avanzare alcuna pretesa di restituzione della cauzione e le opere realizzate saranno acquisite al patrimonio comunale.

ART. 17 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Per tutti gli effetti del presente contratto, il Concessionario elegge domicilio in Turriaco presso gli impianti sportivi di via San Francesco n. 16. Tutte le comunicazioni e notificazioni dell'Amministrazione verranno ivi recapitate. Il Concessionario è rappresentato secondo le norme del proprio statuto.

ART. 18 - SPESE

Tutte le spese inerenti il presente atto, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future, saranno a carico del Concessionario.

ART. 19 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13.08.2010, n.136 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari relativi all'oggetto del presente contratto dovranno essere registrati su conti correnti, accesi presso Banche o la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva. Salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 della L. 13/08/2010 n.

136, i movimenti finanziari devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Dovrà essere data comunicazione delle generalità e dei codici fiscali delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere quietanzare le somme ricevute in conto oggetto del presente contratto. Si fa espresso rinvio all'art. 6 della L. 13/08/2010 n. 136 in merito alle sanzioni applicabili in caso di violazione degli in obblighi suindicati.

ART 20 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono devolute all'Autorità Giudiziaria competente per Territorio ed è esclusa la competenza arbitrale.

ART. 21 - NORME FINALI

Il rapporto fra l'Amministrazione ed il Concessionario si configura come atto di concessione d'uso e pertanto il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice Civile. Per quanto non regolamentato nel presente atto si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto. Ai sensi del D.Lgs.196/2003 il Concessionario autorizza l'Amministrazione al trattamento dei suoi dati personali esclusivamente per scopi legati alla gestione del presente rapporto contrattuale. Tutte le spese inerenti al presente atto, imposte e tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future, saranno a carico

del Concessionario. Del presente atto redatto per scrittura privata le parti chiedono la registrazione in caso d’uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Turriaco, 05 marzo 2014

COMUNE DI TURRIACO: il Responsabile del Servizio Tecnico

F.to ing. Ermanno Simonati

ADS CALCIO A 5 ADRIATICA, Il Presidente

F.to sig. Luigi Paolo Rizzo